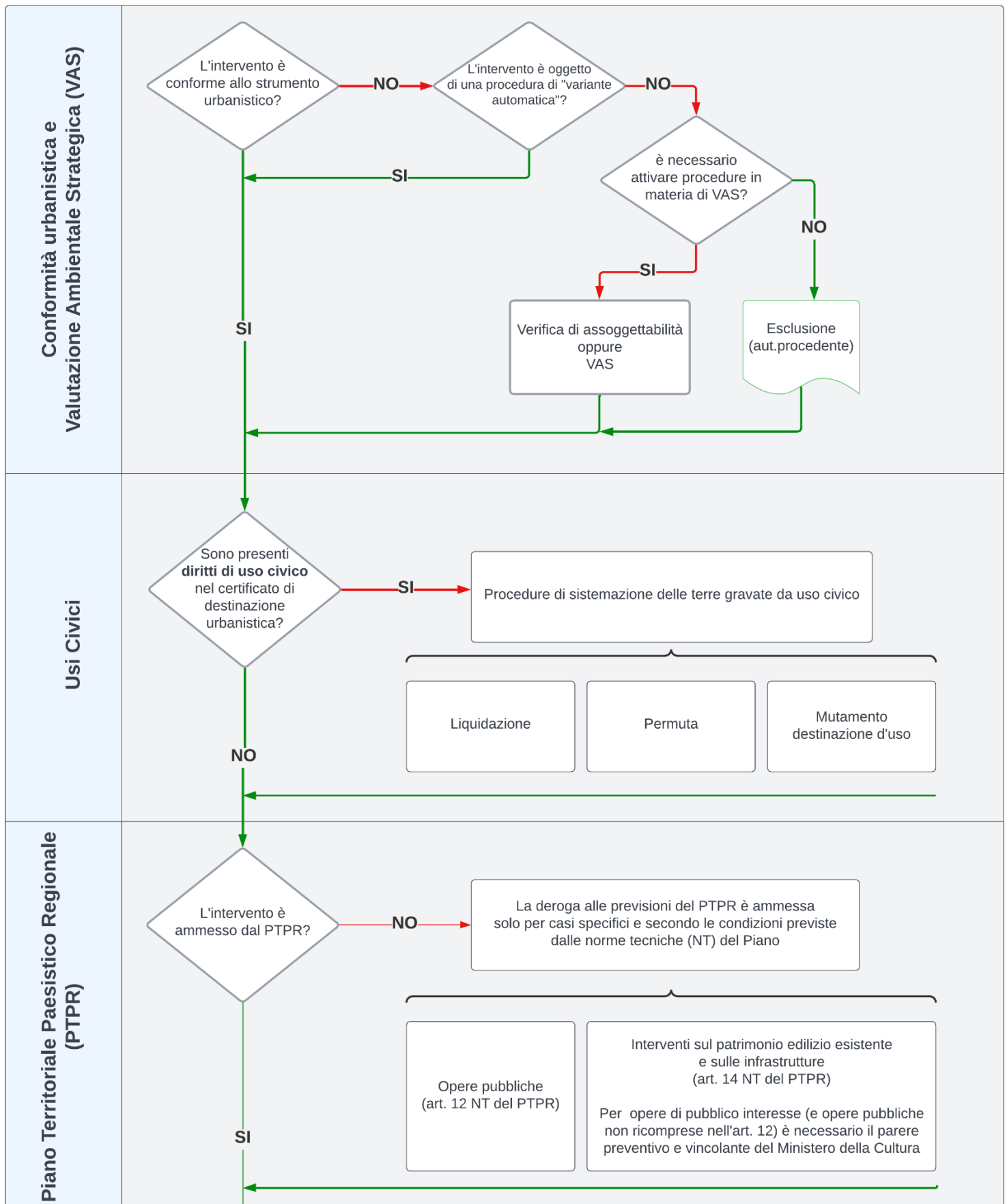
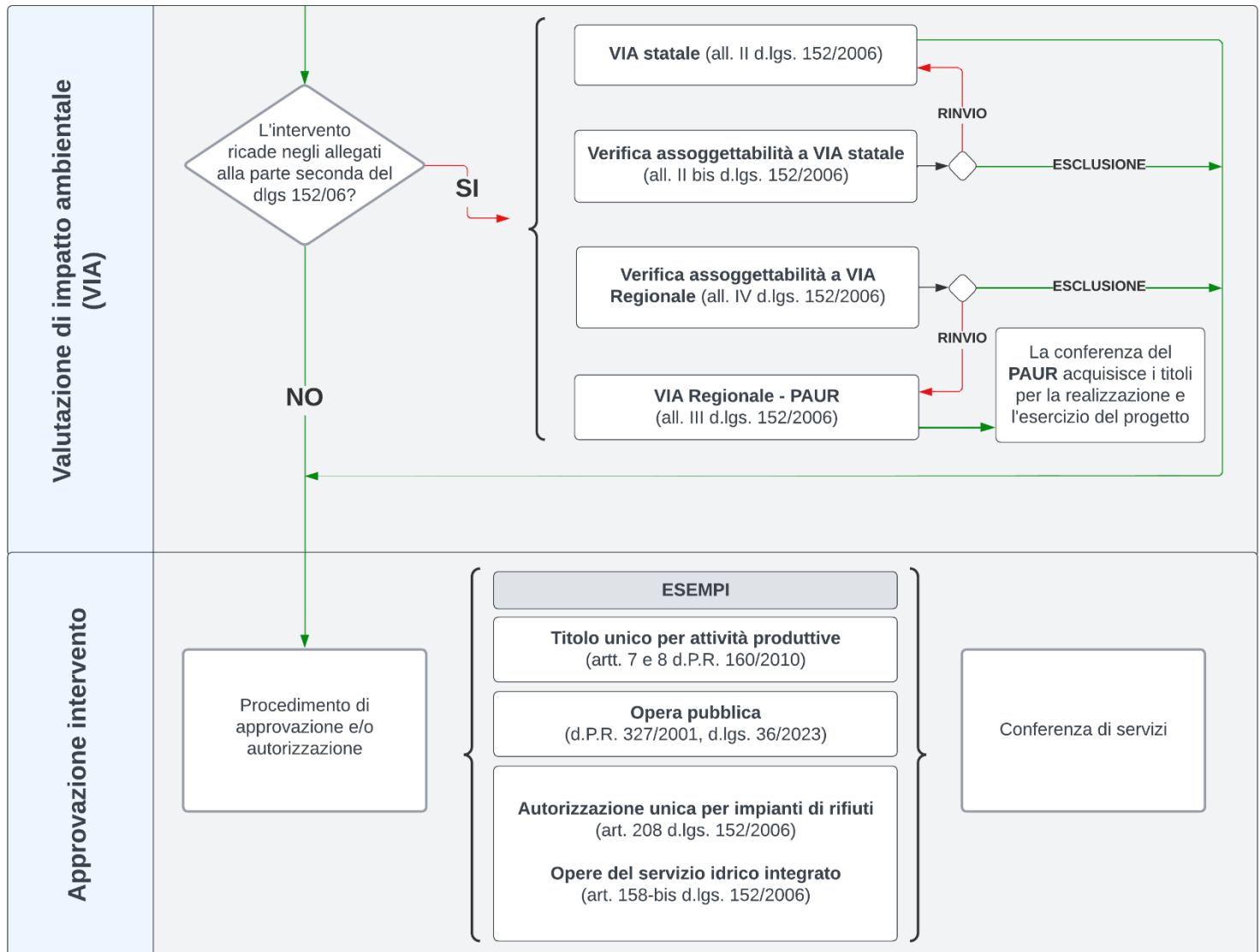




DIAGRAMMA DELLE PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALL'INDIZIONE DELLA CONFERENZA DECISORIA



PROSEGUE A PAGINA 2



Scopo e utilizzo del diagramma

Il presente diagramma, elaborato sulla base delle attività di supporto alle amministrazioni nelle istruttorie propedeutiche al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di opere ed interventi, sia pubblici che privati, è finalizzato a guidare, attraverso una mappa concettuale, l'amministrazione procedente nella fase propedeutica all'indizione della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge n. 241/1990. Il diagramma costituisce una guida utile o *checklist* per orientarsi tra gli snodi procedurali che interessano il processo decisionale propedeutico all'indizione di una conferenza decisoria, con lo scopo di evitare errori, omissioni o ritardi che possono pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento amministrativo.

Ad esempio, l'atto di indizione di una conferenza di servizi adottato dall'amministrazione comunale risulterà nullo, per difetto assoluto di attribuzione, qualora si tratti di un intervento soggetto a valutazione di impatto ambientale regionale, dato che l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 prevede, per l'approvazione di tali interventi, il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) previa conferenza decisoria indetta, convocata e svolta dalla Regione. Allo stesso modo, un provvedimento che autorizza la realizzazione di un'opera su terreni gravati da uso civico è nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto.

Quanto alla struttura del diagramma, i rombi rappresentano le domande che deve porsi il responsabile del procedimento, al fine di decidere se esperire o meno gli adempimenti propedeutici all'indizione della conferenza di servizi. I rettangoli rappresentano invece i processi e le procedure che devono essere attivate qualora l'intervento, per ubicazione o tipologia e in base alle risposte fornite alle domande del diagramma, debba essere oggetto di adempimenti o valutazioni preliminari e antecedenti all'esame in conferenza.

Le procedure preliminari da attivare dipendono, quindi, dall'ubicazione del progetto e dalla tipologia dell'intervento proposto, quali aspetti fondamentali da considerare prima di avviare il modulo procedimentale della conferenza di servizi.

I. Conformità urbanistica e valutazione ambientale strategica (VAS)

Con riferimento all'ubicazione, risulta prioritario verificare se l'intervento si configuri o meno in variante allo strumento urbanistico comunale, ossia se la destinazione d'uso dell'area interessata dal progetto, così come definita dalla pianificazione comunale, consenta la realizzazione dell'intervento. La verifica della conformità urbanistica è effettuata a cura del comune competente per territorio e consente di definire la necessità o meno di una variante allo strumento urbanistico per approvare il progetto.

Ferma restando la disciplina nazionale e regionale che regola le procedure ordinarie di modifica della pianificazione urbanistica (che non possono essere ricomprese in una conferenza di servizi), alcune normative di settore, al fine di semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi di singole opere o interventi, hanno individuato apposite procedure che comportano, in sede di adozione del provvedimento finale e a valle della conferenza di servizi, la variazione dello strumento urbanistico vigente, come effetto dell'atto autorizzativo o del provvedimento di approvazione dell'opera (cosiddetta "variante puntuale"). Al fine di inquadrare correttamente il procedimento amministrativo nel quale è avviata la conferenza di servizi è pertanto necessario specificare, nell'oggetto dell'indizione della conferenza, l'esito della verifica di conformità urbanistica e, di conseguenza, l'eventuale necessità di avviare una procedura di variante allo strumento urbanistico.

Il documento "Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art. 6, comma 12, D.lgs. 152/2006 – Lettura ragionata", frutto delle attività di confronto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e le Regioni nell'ambito della linea LQSI del Progetto CREiAMO PA, ha esemplificato due diverse tipologie di variante puntuale che, in deroga alla disciplina ordinaria, possono essere esaminate in una conferenza di servizi decisoria.

La prima è la variante "automatica", che determina la variazione dello strumento sovraordinato senza alcun tipo di condizione ulteriore. Si tratta di una conseguenza automatica, definita espressamente dalla normativa di settore, che deriva dall'autorizzazione stessa, senza la necessità di compiere alcun ulteriore passaggio presso l'autorità che, in regime ordinario, adotta la variante urbanistica (il comune competente per territorio). Due esempi tipici di tale ipotesi applicativa sono le autorizzazioni per la realizzazione di impianti che producono energia da fonte rinnovabile (autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 190/2024), e per la realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti (autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208, d.lgs. 152/2006). In questi casi la normativa di settore dispone, generalmente, che l'autorizzazione "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico". Resta ferma la necessità di acquisire, in sede di conferenza di servizi, la valutazione sotto il profilo urbanistico dell'ente sovraordinato (ad es. Regione o Provincia in caso di opere pubbliche), fatte salve eventuali deleghe disposte a favore dell'ente comunale (ad es. nel caso di Roma Capitale).

Si riporta, di seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di norme di settore che prevedono l'applicazione della variante "automatica" a seguito dell'approvazione o autorizzazione del progetto:

- art. 9, d.lgs. 190/2024 - Autorizzazione unica impianti fonti rinnovabili;
- art. 15, d.l. 124/2023 - Autorizzazione unica Zone Economiche Speciali;
- art. 38 del d.lgs. 36/2023 – Localizzazione e approvazione del progetto di opere pubbliche;
- art. 1, comma 9, d.l. 61/2013 – Gestione commissariale opere strategiche;
- art. 208 del d.lgs. 152/2006 – Nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico;
- art. 242 del d.lgs. 152/2006 – Interventi di bonifica;
- art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 – Opere del servizio idrico integrato;
- art. 19 e 10 del d.P.R. 327/2001 – Progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche;
- art. 34 del d.lgs. 267/2000 – Accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico;
- art. 52-*quater* e *sexies* del d.P.R. 327/2001 – Infrastrutture lineari energetiche;
- art. 10 della l. 104/1992 – Interventi edilizi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.

Si parla invece di variante "semplificata" per indicare l'altra procedura di variante in deroga rispetto alle norme ordinarie ma che richiede, per perfezionarsi, un pronunciamento da parte dell'amministrazione comunale. L'esempio classico di questo tipo di variante è rappresentato dal procedimento semplificato previsto dall'articolo 8 del d.P.R. n. 160/2010, avviato quando è necessario approvare un progetto di attività produttiva in un comune il cui strumento urbanistico non individua aree a tale scopo destinate, o individua aree insufficienti, per cui si deve ricorrere ad una variante urbanistica puntuale, collegata al progetto da realizzare. Ai sensi di tale disposizione, infatti, l'interessato può richiedere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) l'indizione della conferenza di servizi decisoria. Qualora l'esito della conferenza sia favorevole (con l'approvazione del progetto che si configura in variante allo strumento urbanistico) e acquisito l'assenso della Regione in tale sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. In questo caso, pertanto, vi è una semplificazione poiché l'iter seguito non è quello ordinario; tuttavia, la variante non è conseguita con il provvedimento conclusivo all'esito della conferenza di servizi, bensì tramite la decisione, successiva, del Consiglio comunale, in capo al quale residua un margine di discrezionalità che potrebbe non approvare il progetto.

La distinzione tra le due tipologie di variante puntuale (automatica o semplificata) rileva per definire la necessità o meno di sottoporre la modifica dello strumento urbanistico (che scaturisce dall'approvazione del progetto) alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), previste dagli articoli 12 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) per valutare gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, che possono derivare dalle modifiche dei piani e programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli.

Il già citato documento "Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art. 6, comma 12, D.lgs. 152/2006 – Lettura ragionata", operando una ricostruzione della consolidata giurisprudenza sul tema, riconduce l'esclusione dalle

procedure di VAS, prevista dall'art 6, comma 12, del d. lgs. 152/2006¹ esclusivamente alle varianti automatiche, cioè determinate, in base ad una specifica previsione di legge, con l'adozione del provvedimento di autorizzazione unica, derivanti da provvedimenti autorizzativi relativi a singoli impianti di limitato impatto locale.

Di conseguenza, la suddetta esclusione non opera per le varianti semplificate che, al pari di una qualsiasi altra procedura di variante urbanistica, sono da sottoporre alle procedure di VAS. Tuttavia, in tali casi, qualora ricorrano invece le ipotesi di esclusione elencate nelle "Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS", allegate alla d.G.r. n. 169/2010 e richiamate dall'art. 1, comma 147, della legge regionale n. 12 del 2011, l'amministrazione comunale deve motivare e comunicare, alla direzione regionale competente in materia di VAS, la volontà di escludere la variante semplificata dalla valutazione ambientale. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'indizione della conferenza di servizi decisoria, pena l'improcedibilità della stessa.

2. Usi civici

Sempre rispetto all'ubicazione dell'intervento, deve essere verificata la presenza/assenza di vincoli di uso civico, da dimostrare con certificato di destinazione urbanistica (CDU) o attestazione di presenza/assenza di vincoli di uso civico, a cura del comune interessato dagli interventi oggetto di valutazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale n. 1/1986. L'attestazione deve specificare anche la natura dei vincoli di uso civico (privato gravato o demanio civico), al fine del corretto inquadramento del regime giuridico della sistemazione delle terre da attuare.

In caso di attestazione positiva sarà necessario procedere con la preventiva sistemazione delle terre, in conformità al quadro normativo vigente e prima di indire la conferenza di servizi decisoria. Difatti qualsiasi provvedimento che autorizzi la realizzazione di un'opera su terreni gravati da uso civico è nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale.

Le procedure di sistemazione delle terre differiscono in base alla natura di vincolo che insiste sull'area. Qualora l'immobile appartenga al **demanio civico** gestito dal Comune o da altri soggetti (Università Agrarie, Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico delle frazioni), i procedimenti variano in funzione dell'intervento che si intende realizzare e sono rappresentati da:

- **mutamento di destinazione d'uso.** Si esegue a norma dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927. Si rende necessario quando vi siano da eseguire, sulle terre civiche, opere aventi carattere temporaneo e che prevedono il ripristino del fondo nella sua originaria destinazione una volta cessate le esigenze di utilizzo. Sono soggette ad autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso anche le opere che hanno carattere definitivo, non reversibile, purché rientrino fra quelle annoverate dal d.P.R. 31/2017, Allegati "A" e "B", o siano comunque di lieve entità e non compromettano in maniera definitiva i terreni. Il procedimento è di competenza della direzione regionale competente in materia di usi civici;
- **permuta.** Si esegue a norma dell'art. 3, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater della legge n. 168/2017. Si rende necessaria quando le terre di demanio civico siano state oggetto di una accertata e irreversibile trasformazione a condizione che le stesse:

¹ Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

- a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;
- b) siano state utilizzate in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
- c) non siano state trasformate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

La permuta si sostanzia nel trasferimento del vincolo di uso civico dalle aree di demanio civico, verso fondi appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. Il procedimento è di competenza dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIAL).

Al di fuori delle disposizioni previste dalla disciplina speciale e dalla disciplina della permuta sopra evidenziate, ai fini della realizzazione di opere pubbliche è consentita **l'autorizzazione all'alienazione delle aree di dominio collettivo** disciplinata dall'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dall'art. 39 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche qualora risultino rispettati i criteri previsti dalla norma (esigua estensione dei fondi tale da non consentire alcuna forma di utilizzazione agro-silvo-pastorale, non interruzione del demanio civico, reale beneficio per la generalità degli abitanti). Si tratta di una interpretazione della normativa fornita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71/2020 che consente l'alienazione di terre di demanio civico anche a seguito della L. 168/2017 sulla base del principio della onerosità delle trasformazioni finalizzato a salvaguardare il patrimonio d'uso civico nel suo complesso e, pertanto, a condizione che la riduzione o modifica delle terre collettive possa essere compensata dall'acquisizione di altre aree, con identico vincolo ed estensione, per la conservazione della consistenza del patrimonio collettivo nel suo insieme.

Nel caso, ulteriore, in cui l'immobile abbia natura privata, ma sia gravato da uso civico in favore della popolazione residente, l'autorizzazione all'esecuzione delle opere viene rilasciata solo a seguito di un procedimento di liquidazione di tale gravame, da porre in atto secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 1/1986 ed a norma degli artt. 5-6-7 della legge n. 1766/1927 e dell'art. 12 del Regio Decreto n. 332/1928. Il procedimento è di competenza dell'ARSIAL se l'area ricade in Zona E di piano regolatore mentre è di competenza comunale se l'area ricade in altre zone di piano regolatore.

I provvedimenti di autorizzazione alla sistemazione delle terre di uso civico, come sopra sintetizzati, sono rilasciati di concerto con il Ministero della Cultura.

Da ultimo si evidenzia la disciplina speciale contenuta nell'articolo 12-ter del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge n. 56 del 29 aprile 2024. In base a tale norma, le opere pubbliche o di pubblica utilità, ricomprese in interventi infrastrutturali commissariati ai sensi del decreto-legge "sblocca cantieri" (d.l. n. 32/2019) o afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR-PNC o con i fondi strutturali dell'UE, sono considerate di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico. Qualora nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata, da parte dell'amministrazione comunale, l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante procede direttamente alla sistemazione delle terre gravate da uso civico, adottando i provvedimenti necessari.

Per maggiori approfondimenti, è possibile consultare il sito istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/Usi-Civici>

3. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2), esplica la propria funzione attraverso l'insieme dei relativi elaborati, tra i quali in particolare i seguenti:

- **Tavole B** che hanno natura prescrittiva e contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva, secondo le relative specifiche normative. Va precisato che le Tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo 142 del Codice: *“le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici”*; in tali aree, ancorché non cartografate, si applica la relativa modalità di tutela;
- **NTA**, ovvero le norme (ed allegati alle stesse) che hanno natura prescrittiva esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, secondo la relativa specifica normativa. In sintesi, esse contengono, oltre alle disposizioni generali ed agli indirizzi di gestione volti a tradurre il piano in azioni e obiettivi operativi al fine di realizzare lo sviluppo sostenibile delle aree interessate, quanto segue:
 - ✓ la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l'individuazione per ciascun ambito, degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni ammesse e le misure necessarie per il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio;
 - ✓ le modalità di tutela delle aree tutelate per legge e le modalità di tutela degli immobili e le aree del patrimonio identitario regionale.

Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, mentre l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, nonché l'approvazione o la verifica di conformità degli strumenti urbanistici attuativi che ricadono anche parzialmente nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, sono subordinate all'ottenimento del preventivo parere paesaggistico da rendere nell'ambito del procedimento di formazione del piano.

Esclusivamente ai beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera a), e dell'articolo 136 del Codice - nonché ai sopra citati beni di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo 142 del Codice - si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle suddette norme; ai beni ricadenti nelle altre fattispecie si applica la relativa normativa di cui ai Capi specifici delle NTA.

Nelle porzioni di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, il PTPR non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione.

Occorre evidenziare che, in alcuni casi specifici, appositamente definiti dalla normativa paesaggistica sopra citata, è prevista la possibilità di approvare interventi non conformi alla stessa normativa medesima, esclusivamente secondo le relative modalità e ferma restando la necessità di verificare, in sede di autorizzazione paesaggistica, la compatibilità di dette opere con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni.

Si tratta in particolare delle previsioni di cui ai seguenti articoli delle NTA del PTRR:

- Articolo 12 - Autorizzazione per opere pubbliche;

- Articolo 14 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture. Eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, l'art. 14 sopra citato stabilisce che *"Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 149 del Codice"* nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni del PTPR una serie di interventi, elencati nei 5 commi dell'articolo stesso, tuttavia, alla lettera d) del comma 1 prevede che "previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono consentite la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse". Tale parere, formulato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), del PTPR è finalizzato ad "autorizzare la deroga" alle disposizioni del PTPR, non il progetto dell'opera.

4. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Quanto alla tipologia del progetto da sottoporre all'esame della conferenza di servizi, risulta fondamentale verificare se lo stesso ricada negli allegati (II, II-bis, III e IV) alla parte seconda del Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006), che elencano le specifiche categorie progettuali (con le relative soglie dimensionali) da sottoporre alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza nazionale o regionale.

Nel caso in cui il progetto ricada negli allegati sopra citati ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, dovranno essere attivate e completate, prima di procedere con l'indizione della conferenza di servizi decisoria, le relative procedure di VIA o verifica di assoggettabilità mediante presentazione di apposita istanza presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per i progetti elencati negli allegati II e II-bis, o presso la Regione Lazio per i progetti elencati negli allegati III e IV.

La verifica di assoggettabilità alla VIA (articolo 19 del d.lgs. 152/2006) ha lo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA. Al di fuori di casi eccezionali, dovuti alla necessità di approvare il progetto nel più breve tempo possibile (ad es. rischio di revoca del finanziamento, scadenze dettate da piani nazionali o sovranazionali, ecc.), la verifica di assoggettabilità a VIA precede l'indizione della eventuale conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 2 della l. 241/1990 da parte dell'amministrazione procedente (ad es. Comune, Provincia o Città metropolitana) e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della predetta conferenza ai fini del rilascio, da parte dei soggetti competenti, delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

Per quanto concerne la VIA di competenza regionale (articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006), sia che il progetto debba essere sottoposto direttamente a tale procedura in base al Codice dell'Ambiente, sia che lo stesso sia stato rinviato a VIA ad esito di una verifica di assoggettabilità regionale, la sua attivazione comporta l'avvio di un procedimento unico di autorizzazione, finalizzato a valutare gli impatti sull'ambiente del progetto proposto nonché, mediante apposita conferenza di servizi decisoria, a rilasciare gli atti di assenso e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Di conseguenza, prevedendo il citato articolo 27-bis il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), in caso di attivazione di tale procedimento la conferenza decisoria è indetta, gestita e svolta dalla Regione Lazio (e non, quindi, dall'amministrazione competente a rilasciare il provvedimento di autorizzazione/approvazione del progetto).

5. Procedimento di approvazione/autorizzazione

Esaurite le verifiche e gli adempimenti preliminari, riepilogati nei paragrafi precedenti e rappresentati nel diagramma, l'amministrazione procedente può indire la conferenza di servizi nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato all'approvazione/autorizzazione del progetto proposto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei principali procedimenti autorizzativi che prevedono il ricorso alla conferenza di servizi decisoria al fine di acquisire tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Procedimento	Normativa	Autorità competente
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	d.lgs. 152/2006	Regione
Autorizzazione Unica (AU) impianti trattamento rifiuti	d.lgs. 152/2006 art. 208	Regione, Provincia/Città metropolitana o Comune in base alle competenze della l.r. 27/1998
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	d.P.R. 59/2013	Provincia/Città metropolitana
Autorizzazione Unica (AU) impianti di produzione energia da fonti rinnovabili	d.lgs. 190/2024 art. 9	Provincia/Città metropolitana
Titolo unico SUAP	d.P.R. 160/2010 artt. 7-8	Comune o forme associative di Comuni
Localizzazione e approvazione progetto di lavori - Codice dei Contratti pubblici	d.lgs. 36/2023 art. 38	Stazione appaltante o ente concedente
Approvazione opere del servizio idrico integrato (SII)	d.lgs. 152/2006 art. 158-bis	Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale